



FIT Service S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

(ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

Parte Generale

Approvato dal Consiglio di Amministrazione
di FIT Service S.p.A. in data 28 Maggio 2024

INDICE

2.	Definizioni e abbreviazioni	4
3.	Premessa	6
4.	La <i>Corporate Governance</i> di FIT Service S.p.A.	6
5.	Il sistema di controllo interno.....	6
6.	La normativa.....	9
6.1.	Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.....	9
6.2.	I reati	10
6.3.	Reati commessi all'estero (art. 4).....	18
6.4.	Le sanzioni previste	19
6.5.	Delitti tentati	21
6.6.	La colpevolezza dell'Ente	22
6.7.	Il Modello di organizzazione, gestione e controllo come esimente della responsabilità prevista dal Decreto.....	23
7.	Il Modello	25
7.1.	Adozione e aggiornamenti del Modello di FIT Service S.p.A.	25
7.2.	Scopo del Modello di FIT Service S.p.A.....	27
7.3.	<i>Rischio accettabile</i>	27
7.4.	I “Destinatari” del Modello organizzativo di FIT Service S.p.A.	28
7.5.	Costruzione del Modello organizzativo.....	28
7.6.	Aggiornamento del Modello organizzativo	28
7.7.	Mappa delle attività “sensibili”	29
7.8.	Struttura e caratteristiche del Modello	30
7.9.	Modello e Codice Etico	31
7.10.	I rapporti con le Società del Gruppo	31
8.	L'Organismo di Vigilanza di FIT Service S.p.A.	33

Modello di Organizzazione, gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

8.1.	Indentificazione e nomina.....	33
8.2.	Requisiti	33
8.3.	Cause di ineleggibilità, revoca, sospensione e decadenza	34
8.4.	Funzioni e poteri	35
8.5.	Modalità e periodicità del reporting agli organi societari	36
8.6.	Obblighi di informativa: segnalazioni e informazioni	37
9.	Formazione e informazione.....	40
9.1.	Disposizioni generali.....	40
9.2.	Informazione	40
9.3.	Formazione	40
9.4.	Informativa ai “Terzi Destinatari”	41
10.	Sistema Disciplinare e Sanzionatorio	42
10.1.	Profili generali.....	42
10.2.	Sanzioni per i lavoratori subordinati e dirigenti	42
10.3.	Sanzioni nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei Sindaci e dei Revisori	44
10.4.	Sanzioni nei confronti dei “Terzi Destinatari”	45
10.5.	Sanzioni in caso di violazione delle misure di protezione verso i segnalanti	45

2. Definizioni e abbreviazioni

Società o FIT Service: FIT Service S.p.A. con sede in Legnago (VR), Via Ing. Pilade Riello n. 7

Attività sensibili: le attività aziendali nel cui ambito potrebbero potenzialmente crearsi le occasioni, le condizioni e gli strumenti per la commissione dei reati.

Carrier: Carrier Global Corporation.

CCNL: il Contratto Collettivo Nazionale per l'Industria Metalmeccanica e della Installazione di Impianti per gli operai, impiegati e quadri della Società ed il Contratto Collettivo Nazionale per i Dirigenti di Aziende Produttrici di Beni e Servizi per i Dirigenti della Società.

Codice Etico di FIT Service: Codice Etico di FIT Service adottato dalla Società ai fini del D.Lgs. 231/2001 e approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2022.

Consiglio di Amministrazione (anche CdA o Organo Dirigente): il Consiglio di Amministrazione di FIT Service S.p.A.

Collaboratori e/o Consulenti: i soggetti che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, di rappresentanza commerciale e altri rapporti che si concretizzano in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale nonché quanti, diversi dai dipendenti della Società, rappresentino la medesima verso terzi in forza di specifici mandati e procure.

Decreto o D.lgs. 231/2001: il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”, nel contenuto di tempo in tempo vigente.

Destinatari: i vertici di FIT Service, dipendenti della stessa e personale in service, nonché i partner, i fornitori, i consulenti, i collaboratori e, più in generale, tutti i terzi che agiscono per conto della Società anche in forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano.

Soggetti apicali: persone che rivestono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione e controllo di Fit Service S.p.A.

Dipendenti: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali e tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Società, nonché i lavoratori in distacco o in forza di contratti di lavoro parasubordinato.

Enti: persone giuridiche, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica.

Incaricato di un pubblico servizio: colui che “a qualunque titolo presta un pubblico servizio”, intendendosi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di questa (art. 358 c.p.).

Fornitori: coloro che forniscono beni o servizi in favore di FIT Service S.p.A.

Gruppo: Carrier e sue controllate.

Modello di organizzazione, gestione e controllo (anche Modello): il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001.

Organismo di Vigilanza (anche Organismo o OdV): l’Organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento, sull’osservanza del Modello, nonché di segnalarne le esigenze di aggiornamento al Consiglio di Amministrazione.

Pubblica Amministrazione, PA o Enti Pubblici: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari e i soggetti incaricati di pubblico servizio.

Modello di Organizzazione, gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

Pubblico ufficiale: colui che “esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa” (art. 357 c.p.).

Reati o reato presupposto: reati tassativamente previsti nel catalogo di cui al D. Lgs. 231/2001 per cui è prevista la responsabilità amministrativa dell'Ente..

Società o FIT Service: FIT Service S.P.A. con sede in Via Ing. Pilade Riello, 7 – 37045 Legnago (VR).

Soggetti apicali: persone che rivestono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società.

Soggetti subordinati: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente.

3. Premessa

FIT Service S.p.A. (d'ora in avanti la "Società" o "FIT Service") è una società italiana facente parte del gruppo Riello S.p.A., specializzata nei servizi di gestione e distribuzione ricambi. La Società si occupa della commercializzazione, sia in Italia che all'estero, anche per conto di terzi, degli accessori integrativi, sostitutivi, implementativi, complementari e dei ricambi relativi a:

- impianti di riscaldamento;
- impianti di generazione del calore;
- impianti di condizionamento e raffreddamento;
- impianti di trattamento dell'aria e dell'acqua;
- impianti di termoregolazione e regolazione, e di quant'altro inerente alla climatizzazione.

La Società ha stabilito la propria sede legale in Via Ing. Pilade Riello, 7 – 37045, Legnago (VR).

FIT Service è sottoposta a direzione e coordinamento da parte di Riello Group S.p.A..

Dal 2016 a marzo 2020 FIT Service è stata parte di UTC Climate, Controls & Security, una divisione di United Technologies Corp. (NYSE: UTX), mentre a decorrere da aprile 2020 è parte del Gruppo Carrier.

4. La Corporate Governance di FIT Service S.p.A.

La Società ha una struttura organizzativa verticistica di tipo tradizionale. Il Consiglio di Amministrazione riveste un ruolo centrale nel sistema di governo societario, deliberando in merito alle operazioni che assumono un significativo rilievo strategico, economico o finanziario.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano in modo tassativo all'esclusiva competenza dei Soci o dell'Assemblea.

E' presente un Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale, per l'affinità professionale e i compiti che gli sono attribuiti dalla legge, è uno degli interlocutori privilegiati e istituzionali dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.

5. Il sistema di controllo interno

Nella costruzione del Modello di FIT Service si è tenuto conto degli strumenti di governo dell'organizzazione societaria che ne garantiscono il funzionamento.

Questi possono essere così riassunti:

Modello di Organizzazione, gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

- **Statuto** – che, in conformità con le disposizioni di legge vigenti, contempla diverse previsioni relative al governo societario volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di gestione.
- **Sistema delle deleghe e delle procure** – per mezzo del quale il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato conferiscono le deleghe ed i poteri di firma, in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali, con una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese.
- **Codice Etico di FIT Service** – contenente le regole di comportamento ed i principi di carattere generale che tutti i soggetti interni ed esterni, che hanno direttamente o indirettamente una relazione con FIT Service, devono rispettare e la cui violazione comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie previste dal Sistema disciplinare del presente Modello.
- **Codice di Condotta** – sono le regole di autodisciplina che FIT Service dichiara di impegnarsi a seguire nello svolgimento del proprio ruolo, rispecchiando particolari criteri di adeguatezza e opportunità, in riferimento a un determinato contesto culturale, sociale o professionale.
- **Carrier Corporate Policy Manual** – insieme di *policy* e procedure che, tra gli altri, identificano la posizione della Società in tema di *ethics* and compliance e definisce le responsabilità in materia di ciascun dipendente FIT Service e di ogni persona fisica o giuridica che operi a favore o per conto della Società.
- **Sistema procedurale** – costituito da procedure, *policy*, regolamenti, manuali, istruzioni operative e comunicazioni interne volte a regolamentare in modo chiaro ed efficace i processi rilevanti ed a fornire modalità operative e presidi di controllo per lo svolgimento delle attività aziendali.

Il sistema di controllo interno della Società si basa, oltre che sugli strumenti di governo di cui sopra, sui seguenti elementi qualificanti:

- sistema di controllo di gestione e *reporting*;
- sistemi informatici già orientati alla segregazione delle funzioni e regolati da procedure interne che garantiscono sicurezza, *privacy* e corretto utilizzo da parte degli utenti nonché un elevato livello di protezione delle informazioni in essi contenute;
- comitati interni funzionali alla messa a punto ed allo sviluppo dei processi aziendali che richiedono la partecipazione di più funzioni/competenze e l'adozione di determinazioni collegiali. Mediante la costituzione di tali comitati la Società persegue, inoltre, l'obiettivo di garantire una ulteriore e più efficiente applicazione del principio di *segregation of duties*.

FIT Service è in grado di assicurare, attraverso la predisposizione delle apposite procedure, la conformità dei propri comportamenti agli obblighi giuridici posti dalla legislazione vigente nonché agli standard di controllo della migliore prassi internazionale, tracciandone, con apposita registrazione, l'avvenuta effettuazione.

Le regole e i principi contenuti nella documentazione sopra elencata, pur non essendo riportati dettagliatamente nel presente Modello, costituiscono uno strumento a presidio di comportamenti illeciti in generale, inclusi quelli di cui al D.Lgs. 231/2001 che fa parte del più ampio sistema di organizzazione, gestione e controllo che il Modello intende integrare e che tutti i soggetti destinatari sono tenuti a rispettare, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società.

Modello di Organizzazione, gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

Tutto il sistema di controllo interno della Società è sottoposto a verifiche periodiche da parte della funzione Internal Audit di Carrier.

Inoltre, Riello S.p.A., società controllante FIT Service, ha nominato un Ethics & Compliance Officer (“ECO”) che si occupa di svolgere la formazione in termini di etica e conformità a dipendenti e management di tutte le entità Riello in Italia, coordinare e controllare le indagini su presunte violazioni al Codice Etico di Carrier e di FIT Service, assicurare che nessun dipendente soffra di ritorsioni come conseguenza della segnalazione fatta in buona fede su violazioni o presunte tali; dirigere ed implementare il programma delle iniziative in materia di conformità e miglioramento dei processi, assicurare l’allineamento delle strategie e delle valutazioni dei rischi.

6. La normativa

6.1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

Il Decreto Legislativo n. 231/2001, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, riguarda la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica delineandone i principi generali e i criteri di attribuzione.

Tale decreto intende adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali:

- 1) Convenzione di Bruxelles del 26/07/95 in materia di tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- 2) Convenzione del 26/05/97 sulla lotta alla corruzione di funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- 3) Convenzione OCSE del 17/12/97 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa (assimilabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc.) per i reati elencati nel Decreto e commessi nel loro interesse o vantaggio. La responsabilità dell'ente si aggiunge a quella della persona fisica, che ha commesso materialmente il reato.

L'art. 5 del suddetto decreto ritiene l'ente responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso¹;
- b) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra².

Gli elementi costitutivi dell'interesse e del vantaggio dell'ente, contemplati nell'art. 5, quali criteri di ascrizione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, hanno valenza alternativa e significati diversi. L'interesse esprime la direzione finalistica della condotta delittuosa della persona fisica, verificabile in una prospettiva *ex ante* ("a monte" dell'evento): l'interesse attiene al tipo di attività che viene realizzata e deve, pertanto, trovare una perfetta incidenza nella idoneità della condotta a cagionare un beneficio per l'Ente, senza richiedere che l'utilità

¹ A titolo esemplificativo, si considerano rientranti in questa categoria i soggetti posti in posizione apicale, vale a dire il Presidente, gli Amministratori, i Direttori Generali, il Direttore di una filiale o di una divisione, nonché l'amministratore di fatto o il socio unico che si occupa della gestione.

² Devono considerarsi "sottoposti" agli apicali, tutti i soggetti aventi un rapporto funzionale con l'ente. Pertanto, oltre ai lavoratori subordinati, rientrano in questa categoria, anche i soggetti che intrattengono con la Società un rapporto di agenzia o rappresentanza commerciale, ovvero altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza il vincolo della subordinazione (lavoro a progetto, lavoro somministrato, inserimento, tirocinio estivo di orientamento), ovvero qualsiasi altro rapporto contemplato dall'art. 409 del codice di procedura civile, nonché i prestatori di lavoro occasionali.

Modello di Organizzazione, gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

venga effettivamente conseguita. Il vantaggio è il risultato materiale dell'azione delittuosa e assume quindi connotati oggettivi potendo essere conseguito dall'Ente, anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse ed è dunque verificabile solo *ex post*.

L'inclusione all'interno dei reati-presupposto di quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies* del decreto 231) e dei reati ambientali (art. 25 *undecies*), ha posto un problema di compatibilità logica tra la non volontà dell'evento, tipica degli illeciti colposi, e il finalismo sotteso al concetto di "interesse" dell'ente.

Sul punto, le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 38343 del 24.4.2014 emessa *"nell'ambito del processo per i fatti tragici della Thyssen"*, hanno chiarito che *"nei reati colposi di evento i concetti di interesse e vantaggio devono necessariamente essere riferiti alla condotta e non all'esito anti-giuridico"*. Viene chiarito che tale soluzione *"non determina alcuna difficoltà di carattere logico: è ben possibile che una condotta caratterizzata dalla violazione della disciplina cautelare e quindi colposa sia posta in essere nell'interesse dell'ente o determini comunque il conseguimento di un vantaggio. [...] Tale soluzione interpretativa [...] si limita ad adattare l'originario criterio d'imputazione al mutato quadro di riferimento, senza che i criteri d'iscrizione ne siano alterati. L'adeguamento riguarda solo l'oggetto della valutazione che, coglie non più l'evento bensì solo la condotta, in conformità alla diversa conformazione dell'illecito. [...] E' ben possibile che l'agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l'evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere ad istanze funzionali a strategie dell'ente"*.

L'ente non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

La previsione della responsabilità amministrativa coinvolge materialmente nella punizione degli illeciti il patrimonio degli enti e quindi gli interessi economici dei soci. Tra le sanzioni, quelle certamente più gravose per l'ente sono rappresentate dalle misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

6.2. I reati

La responsabilità dell'ente sussiste solamente per quei reati (consumati o tentati) espressamente previsti dal legislatore.

In particolare, si tratta attualmente delle seguenti tipologie: (a) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio dello Stato o di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea; (b) reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento; (c) reati in materia societaria (ivi compresi i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati); (d) reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico; (e) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili; (f) reati contro la personalità individuale; (g) reati di abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato; (h) delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro; (i) ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio; (j) delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e

Modello di Organizzazione, gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

trasferimento fraudolento di valori; (k) reati transnazionali; (l) delitti informatici e di trattamento illecito di dati; (m) delitti in materia di violazione del diritto di autore; (n) delitti contro l'industria e commercio; (o) delitti di criminalità organizzata; (p) delitti contro l'amministrazione della giustizia; (q) reati ambientali; (r) delitti in materia di immigrazione e condizione dello straniero; (s) delitti in tema di razzismo e xenofobia; (t) reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati; (u) reati tributari; (v) reati di contrabbando; (w) delitti contro il patrimonio culturale; (x) riciclaggio dei beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

Nello specifico i reati, dettagliati nell'allegato 1 "Approfondimento sui reati", cui si applica la disciplina sono i seguenti:

- A. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio dello Stato o di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea (artt. 24 e 25 del Decreto)**
- 1) Malversazione di erogazioni pubbliche (dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea);
 - 2) Indebita percezione di erogazioni pubbliche (dello Stato o di un altro Ente pubblico o dell'Unione Europea);
 - 3) Turbata libertà degli incanti;
 - 4) Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente;
 - 5) Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea;
 - 6) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in danno dello Stato o di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea;
 - 7) Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea;
 - 8) Frode nelle pubbliche forniture in danno dello Stato o di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea;
 - 9) Frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale;
 - 10) Peculato in danno degli interessi finanziari dell'Unione Europea;
 - 11) Concussione;
 - 12) Corruzione per l'esercizio della funzione;
 - 13) Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio;
 - 14) Corruzione in atti giudiziari;
 - 15) Induzione indebita a dare o promettere utilità;
 - 16) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
 - 17) Istigazione alla corruzione;
 - 18) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri;
 - 19) Traffico di influenze illecite;
 - 20) Peculato mediante profitto dell'errore altrui in danno degli interessi finanziari dell'Unione Europea;
 - 21) Abuso d'ufficio in danno degli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Modello di Organizzazione, gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

B. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis)

- 1) Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
- 2) alterazione di monete;
- 3) spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
- 4) spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
- 5) falsificazioni di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;
- 6) contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
- 7) fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;
- 8) uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
- 9) contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
- 10) introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

C. Reati societari (art. 25-ter)

- 1) False comunicazioni sociali;
- 2) False comunicazioni sociali di lieve entità;
- 3) False comunicazioni sociali delle società quotate;
- 4) Falso in prospetto³;
- 5) Impedito controllo⁴;
- 6) Indebita restituzione dei conferimenti;
- 7) Illegale ripartizione di utili e riserve;
- 8) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
- 9) Operazioni in pregiudizio dei creditori;
- 10) Omessa comunicazione del conflitto di interessi;

³ L'art. 34 della Legge 28 dicembre 2005 n. 262 (recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari ed anche nota come "Legge sul risparmio") ha inserito la fattispecie del falso in prospetto nel novero dei reati previsti dal D. Lgs. 58/98 (TUF), nel dettaglio all'art. 173-bis, abrogando, al contempo, l'art. 2623 c.c.

La conseguenza della suddetta abrogazione sembrerebbe coincidere con la fuoriuscita dell'illecito di falso in prospetto dal novero dei c.d. reati presupposto e, dunque, con il conseguente venir meno della responsabilità amministrativa dell'ente.

Questa parrebbe essere la tesi accolta dalla maggioritaria dottrina; tuttavia, riteniamo opportuno dare rilevanza a tale reato, sul presupposto di orientamento, seppur minoritario, il quale ritiene che, nonostante la trasposizione della fattispecie nel TUF, il falso in prospetto continui a rilevare al fine dell'insorgenza della responsabilità dell'ente.

⁴ L'articolo 37, comma 35 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ha modificato l'articolo 2625, primo comma, del codice civile escludendo la revisione dal novero delle attività di cui la norma sanziona l'impedimento da parte degli amministratori; l'impedito controllo da parte dei revisori è ad oggi disciplinato dall'art. 29 D. Lgs. 39/2010, il quale prevede che "1. I componenti dell'organo di amministrazione che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale sono puniti con l'ammenda fino a 75.000 euro. 2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno ai soci o a terzi, si applica la pena dell'ammenda fino a 75.000 euro e dell'arresto fino a 18 mesi. 3. Nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiate. 4. Si procede d'ufficio".

Modello di Organizzazione, gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

- 11) Formazione fittizia del capitale sociale;
- 12) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
- 13) Corruzione fra privati;
- 14) Istigazione alla corruzione tra privati;
- 15) Illecita influenza sull'assemblea;
- 16) Aggiotaggio;
- 17) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
- 18) False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare.

Per quanto riguarda il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione si segnala che l'art. 37, comma 34 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ha abrogato l'articolo 2624 c.c. (falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione). Il D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ha introdotto al contempo l'art. 27, che prevede la fattispecie di "falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale"; la nuova fattispecie risulta di più ampia applicazione rispetto alla precedente, in quanto disciplina altresì l'ipotesi di reato da parte del revisore di un ente di interesse pubblico. Tuttavia, in base a quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione penale con la pronuncia n. 34476/2011, il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale non rientra nel novero dei reati di cui al D. Lgs. 231/01 in quanto questo richiama espressamente l'art. 2624 c.c. il quale è stato formalmente abrogato. Pertanto, in ottemperanza al principio di legalità stabilito dallo stesso art. 2 del D. Lgs. 231/01, non essendo stato modificato l'art. 25-ter del Decreto nel richiamo espresso all'art. 2624 c.c., in base a quanto deciso dalla Corte deve ritenersi che il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale non sia sussistente ai sensi della responsabilità amministrativa delle imprese.

D. Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*)

E. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1)

F. Reati contro la personalità individuale (art. 25-*quinqües*)

- 1) Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
- 2) Prostituzione minorile;
- 3) Pornografia minorile;
- 4) Detenzione o accesso di materiale pornografico;
- 5) Pornografia virtuale;
- 6) Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- 7) Tratta di persone;
- 8) Alienazione e acquisto di schiavi;
- 9) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- 10) Adescamento di minorenni.

G. Reati di abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato (art. 25-*sexies*)

- 1) abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate.
Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate.

Modello di Organizzazione, gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

2) Manipolazione del mercato.

H. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*)

I. Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*)⁵

J. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-*octies*.1):

- 1) indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- 2) detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- 3) frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale;
- 4) trasferimento fraudolento di valori;

oltre che ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

K. Reati transnazionali (art. 10 – L. 146/2006)

- 1) Associazione per delinquere;
- 2) Associazione di tipo mafioso;
- 3) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- 4) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- 5) Disposizioni contro le immigrazioni clandestine;
- 6) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- 7) Favoreggiamento personale.

Si precisa che la commissione dei c.d. reati “transnazionali” rileva unicamente qualora il reato sia punito con la pena della reculsione non inferiore nel massimo a quattro anni e sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- i. sia commesso in più di uno Stato;
- ii. ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

⁵ Il D. Lgs. 195/2021, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale, per i reati di cui agli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter1 c.p. ha esteso le fattispecie di reato presupposto dei delitti citati anche ai delitti colposi e alle contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Modello di Organizzazione, gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

- iii. ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- i. ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

L. Delitti informatici e di trattamento illecito di dati (art. 24-bis)

- 1) Falsità relativamente a documenti informatici;
- 2) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
- 3) Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici;
- 4) Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- 5) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- 6) Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
- 7) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
- 8) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- 9) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
- 10) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- 11) Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica;
- 12) Omessa comunicazione o comunicazione non veritiera di informazioni, dati, elementi di fatto rilevanti in materia di perimetro di sicurezza cibernetica nazionale.

M. Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25-novies)

- 1) Delitti in violazione della legge a protezione del diritto di autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio.

N. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1)

- 1) Turbata libertà dell'industria e del commercio;
- 2) Illecita concorrenza con minaccia o violenza;
- 3) Frodi contro le industrie nazionali;
- 4) Frode nell'esercizio del commercio;
- 5) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- 6) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
- 7) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
- 8) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Modello di Organizzazione, gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

O. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)

- 1) Associazione per delinquere (anche finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, al traffico di organi prelevati da persona vivente, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina e in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti);
- 2) Associazione di tipo mafioso, anche straniera;
- 3) Scambio elettorale politico-mafioso;
- 4) Sequestro di persona a scopo di estorsione;
- 5) Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- 6) illegale fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché armi comuni da sparo..

P. Delitti contro l'amministrazione della giustizia (art. 25-decies)

- 1) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Q. Reati ambientali (art. 25-undecies)

- 1) Inquinamento ambientale;
- 2) Disastro ambientale;
- 3) Delitti colposi contro l'ambiente;
- 4) Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività;
- 5) Circostanze aggravanti (delitti di associazione a delinquere anche di tipo mafioso e straniera in materia ambientale);
- 6) Uccisione o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;
- 7) Danneggiamento di habitat all'interno di un sito protetto;
- 8) illeciti scarichi di acque reflue;
- 9) attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
- 10) violazioni in materia di bonifica dei siti;
- 11) violazioni in tema di comunicazione, tenuti registri obbligatori e formulari ambientali;
- 12) traffico illecito di rifiuti;
- 13) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- 14) superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria;
- 15) violazioni in tema di importazione, esportazione e commercio delle specie animali e vegetali protette;
- 16) violazioni delle misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente;
- 17) inquinamento doloso o colposo provocato dai natanti.

R. Delitti in materia di immigrazione e condizione dello straniero (art. 25-duodecies)

- 1) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- 2) Procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

S. Delitti in materia di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies)

Modello di Organizzazione, gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

- 1) Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.
- T. Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*)**
- 1) Frode in competizioni sportive;
 - 2) Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.
- U. Reati tributari (art. 25-*quinguesdecies*)**
- 1) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
 - 2) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
 - 3) Dichiarazione infedele nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro;
 - 4) Omessa dichiarazione nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro;
 - 5) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
 - 6) Occultamento o distruzione di documenti contabili;
 - 7) Indebita compensazione nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro;
 - 8) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.
- V. Contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*)⁶**
- 1) Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali;
 - 2) Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine;
 - 3) Contrabbando nel movimento marittimo delle merci;
 - 4) Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea;
 - 5) Contrabbando nelle zone extra-doganali;
 - 6) Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali;
 - 7) Contrabbando nei depositi doganali;
 - 8) Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione;
 - 9) Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti;
 - 10) Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea;

⁶ Per i suddetti reati (e contravvenzioni), le violazioni costituiscono reato (quindi anche ai sensi del D.Lgs.231/01) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a € 10.000 ai sensi dell'art. 1 comma 4, D. Lgs. 15 gennaio 2016, n.8, oltre che nelle ipotesi aggravate punite con la pena detentiva, da ritenersi fattispecie autonome di reato, ai sensi dell'art. 1, comma 2 D. Lgs. citato).

Modello di Organizzazione, gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

- 11) Contravvenzioni ex artt. dal 302 al 321 del Titolo VII Capo II del TULD (Testo Unico della Legge Doganale);
- 12) Contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- 13) Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- 14) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- 15) Altri casi di contrabbando;
- 16) Circostanze aggravanti del contrabbando.

W. Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies*)

- 1) Furto di beni culturali;
- 2) Appropriazione indebita di beni culturali;
- 3) Ricettazione di beni culturali;
- 4) Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali;
- 5) Violazioni in materia di alienazione di beni culturali;
- 6) Importazione illecita di beni culturali;
- 7) Uscita o esportazione illecite di beni culturali;
- 8) Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici;
- 9) Contraffazione di opere d'arte.

X. Riciclaggio dei beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies*)

- 1) Riciclaggio di beni culturali;
- 2) Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

Y. Inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23)

6.3. Reati commessi all'estero (art. 4)

Secondo l'art. 4 del D. Lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso D. Lgs. 231/2001 - commessi all'estero. La Relazione illustrativa al D. Lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del D. Lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- a) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001;
- b) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. Tale rinvio è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25- *duodevicies* del D. Lgs. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D. Lgs. 231/2001 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà

Modello di Organizzazione, gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc;

- d) l'ente può rispondere nei casi in cui nei suoi confronti non proceda lo Stato nel quale è stato commesso il fatto;
- e) nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso.

6.4. Le sanzioni previste

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono: i) sanzioni pecuniarie, ii) sanzioni interdittive, iii) confisca del prezzo o del profitto del reato, iv) pubblicazione della sentenza di condanna.

i. Le sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie hanno natura amministrativa e si applicano sempre, anche nel caso in cui la persona giuridica ripari alle conseguenze derivanti dal reato.

La commisurazione della sanzione dipende da un duplice criterio:

- a) determinazione di quote in un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000;
- b) attribuzione ad ogni singola quota di un valore compreso tra un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00 (sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente).

In concreto, le sanzioni pecuniarie potranno oscillare tra un minimo di € 25.822,84 (riducibili, ai sensi dell'art. 12 del Decreto, sino alla metà) ed un massimo di € 1.549.370,69. Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto:

- i. della gravità del fatto;
- ii. del grado della responsabilità dell'ente;
- iii. dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

ii. Le sanzioni interdittive

Sono sanzioni che si aggiungono a quelle pecuniarie ed hanno la funzione di impedire la reiterazione del reato.

In sede di applicazione di tali pene, il giudice ha particolare riguardo per l'attività svolta dall'ente, al fine di determinare una maggiore invasività sull'esercizio dell'attività medesima.

Tale categoria di sanzioni ricomprende le seguenti misure:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- c) la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nell'ipotesi di pluralità di reati, si applica la sanzione prevista per quello più grave.

Modello di Organizzazione, gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

La durata dell'interdizione è generalmente temporanea (da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 7 anni), ad esclusione di alcuni casi tassativi, nei quali la temporaneità dell'interdizione è sostituita dalla definitività della medesima. A titolo esemplificativo:

- a) in caso di reiterazione del fatto delittuoso;
- b) in caso di profitto di rilevante entità;
- c) in caso di reiterazione per almeno tre volte negli ultimi sette anni.

Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività dell'ente (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 231/2001, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione;
- c) l'attività è svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. In caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno luogo all'applicazione della sanzione sono state ammesse all'amministrazione straordinaria, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, la prosecuzione dell'attività è affidata al commissario già nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria.

Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni (ex art. 17 del D.Lgs. 231/01):

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- quando pregiudicano la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, se l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi;
- l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

iii. La confisca del prezzo o del profitto di reato

È una sanzione obbligatoria, principale e generale da disporsi con la sentenza di condanna (art. 19 del Decreto) e consiste nella confisca, da parte dell'Autorità Giudiziaria, del prezzo o del profitto generati dal reato, ad esclusione della parte di esso che può essere restituita al danneggiato.

Se la confisca del prodotto o del profitto del reato non è possibile, vengono confiscate somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

In realtà il Decreto prevede altre forme di ablazione patrimoniale, pur in assenza di sentenza di condanna. La prima ipotesi è contemplata dall'art. 6 comma 5 che prevede la confisca obbligatoria del profitto che l'ente ha tratto dal reato anche nel caso in cui l'ente non sia ritenuto responsabile, in virtù della prova liberatoria fornita, dell'illecito amministrativo dipendente dal reato commesso da soggetti in posizione apicale; in tal caso, la confisca ha funzione di compensazione, necessaria per ristabilire l'equilibrio economico alterato dal reato-presupposto e carattere preventivo cioè neutralizza ogni rischio oggettivo connesso alla ricaduta del profitto nella sfera dell'ente.

L'art. 15, comma 4 prevede altresì la confisca del profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività dell'impresa allorquando questa sia disposta da parte del commissario giudiziale e in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente quando ricorrono i requisiti previsti (l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può causare un grave pregiudizio alla collettività o l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare gravi ripercussioni sull'occupazione ovvero l'attività è svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale).

Infine, l'art. 23 prevede la confisca del profitto derivato all'ente dalla prosecuzione dell'attività quale sanzione principale in violazione degli obblighi e dei divieti imposti allo stesso attraverso una sanzione o una misura cautelare interdittiva.

iv. La pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna è disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

La sentenza è pubblicata (a spese della persona giuridica condannata) una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

6.5. Delitti tentati

L'art. 26 del D.Lgs. 231/2001 prevede espressamente che nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del D. Lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

In riferimento ai reati tributari (di cui all'art. 25-*quinquiesdecies* del D. Lgs. 231/2001), sebbene secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 74/2000, la condotta illecita non assuma rilevanza penale a solo livello di tentativo, con il recepimento della Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. "Direttiva PIF"), rilevano quali illeciti presupposto della colpevolezza

Modello di Organizzazione, gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

dell'ente le condotte di cui agli artt. 2, 3 e 4 del D.Lgs. n.74/2000 anche se realizzati nella forma tentata, solo se ricorrono le seguenti quattro condizioni:

- a) l'evasione deve avere ad oggetto un importo qualificato (*“danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000”*);
- b) l'evasione deve avere ad oggetto la sola imposta sul valore aggiunto;
- c) deve trattarsi di fatti transnazionali connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea,

il fatto contestato di cui agli artt. 2 e 3 non deve integrare il reato previsto dall'articolo 8 D.Lgs. 74 del 2000.

6.6. La colpevolezza dell'Ente

Gli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001 prevedono i criteri di imputazione soggettiva dell'illecito all'ente. Tali criteri differiscono in base alla funzione svolta dall'autore del reato. Se si tratta di persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, si presume la responsabilità dell'ente, a meno che esso dimostri che:

1. l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, **modelli di organizzazione, gestione e controllo** idonei a prevenire la realizzazione di reati della specie di quello verificatosi;
2. il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento affidandoli a un **organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo**;
3. le persone abbiano commesso il reato eludendo **fraudolentemente** i modelli di organizzazione e di gestione;
4. non vi sia stata omessa o insufficiente **vigilanza** da parte dell'organismo di controllo.

La responsabilità dell'ente è presunta qualora l'illecito sia commesso da una persona fisica che ricopre posizioni di vertice o responsabilità; ricade di conseguenza sull'ente l'onere di dimostrare la sua estraneità ai fatti. Viceversa, la responsabilità dell'ente è da dimostrare nel caso in cui chi ha commesso l'illecito non ricopra funzioni apicali all'interno del sistema organizzativo aziendale; l'onere della prova ricade in tal caso sull'organo accusatorio.

Se il reato è stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali, l'ente è responsabile se l'accusa riesce a dimostrare che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Tali obblighi si presumono osservati qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 231/01, l'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale. Tuttavia, vige il generale e assoluto divieto di rappresentanza in un procedimento qualora il legale rappresentante sia ivi indagato o imputato del reato presupposto. A causa di tale condizione di incompatibilità e di conflitto di interessi sia processuale che sostanziale, al fine di tutelare la piena garanzia del diritto di difesa,

Modello di Organizzazione, gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

L'ente individua e delega specificamente un soggetto per la nomina del difensore e/o ad una nuova nomina (laddove già individuato).

In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati i modelli devono rispondere alle seguenti esigenze (art. 6 comma 2 del D. Lgs.231/2001):

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'art. 6 del Decreto dispone, infine, che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di concerto con i Ministeri competenti, potrà formulare osservazioni sull'idoneità dei modelli volti a prevenire i reati.

6.7. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo come esimente della responsabilità prevista dal Decreto

A seguito dei numerosi interventi legislativi che hanno esteso l'ambito applicativo della responsabilità amministrativa ad ulteriori fattispecie di reato, Confindustria ha provveduto ad aggiornare le Linee Guida per la costruzione dei modelli organizzativi. Nel giugno 2021 la versione aggiornata delle Linee Guida (che sostituisce le precedenti versioni, approvate nel 2004, nel 2008 e nel 2014) è stata trasmessa al Ministero della Giustizia.

Il 28 giugno il Ministero della Giustizia ha comunicato la conclusione del procedimento di esame della nuova versione delle Linee Guida con l'approvazione delle stesse.

I punti fondamentali che le Linee Guida individuano nella costruzione dei Modelli possono essere così schematizzati:

- attività di individuazione delle **aree di rischio**, volta a evidenziare le funzioni aziendali nell'ambito delle quali sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto;
- predisposizione di un **sistema di controllo** in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:
 - codice etico;
 - sistema organizzativo;
 - procedure manuali ed informatiche;
 - poteri autorizzativi e di firma;
 - sistemi di controllo integrato e di gestione;
 - comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

Modello di Organizzazione, gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure/protocolli previsti dal modello;
- individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili in:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione.
- previsione di modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- obblighi di informazione dell'organismo di controllo.

Il mancato rispetto di punti specifici delle predette Linee Guida non inficia la validità del Modello. Infatti, il Modello adottato dall'Ente deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta della Società, e pertanto lo stesso può anche discostarsi dalle Linee Guida di Confindustria, le quali, per loro natura, hanno carattere generale.

Si sottolinea inoltre la natura dinamica delle Linee Guida emanate da Confindustria, le quali, nel tempo, potranno subire aggiornamenti e revisioni di cui si dovrà tener conto in sede di analisi.

7. Il Modello

7.1. Adozione e aggiornamenti del Modello di FIT Service S.p.A.

La Società ha adottato la prima edizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2018.

In una logica di continuo miglioramento, la Società ha aggiornato il Modello e approvato la nuova versione con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 Maggio 2024.

Il Modello è stato soggetto ad aggiornamenti che tengono conto:

- delle principali **modifiche e novità legislative** circa l'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231 del 2001. In particolare:
 - Legge 9 ottobre 2023 n. 137, di conversione del Decreto Legge 10 agosto, n. 105, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 ottobre 2023, recante «Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione», che ha modificato il D. Lgs. 231/2001 come segue:
 - Inserimento, nell'art. 24, dei seguenti ulteriori reati:
 - Turbata libertà degli incanti (art 353 c.p.);
 - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art 353-bis c.p.).
 - Inserimento, nell'art. 25-octies.1, del seguente reato:
 - Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).
 - Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, (c.d. Whistleblowing), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 15 marzo 2023, che recepisce la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, aggiorna la normativa sul Whistleblowing come segue:
 - obbligo di istituire un canale interno sicuro di segnalazione per tutte le imprese con più di 50 dipendenti, e per gli stati, le amministrazioni regionali e gli enti locali con oltre 10 mila abitanti;
 - il canale a disposizione dei whistleblower deve garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e la protezione di eventuali soggetti terzi citati nella segnalazione;
 - la definizione di whistleblower viene ampliata, rientrandovi non solo i dipendenti dell'ente o della società, ma anche ex-dipendenti, consulenti, membri dei consigli direttivi, fornitori, tirocinanti e candidati a posizioni lavorative.
 - Legge 9 marzo 2022, n. 22, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 22 marzo 2022, in vigore dal 23 marzo 2023, recante «Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale», che all'art. 3 ha modificato il D. Lgs. 231/2001 come segue:
 - introduzione dell'art. 25-septiesdecies, «Delitti contro il patrimonio culturale», che prevede un arricchimento dei seguenti reati presupposto:
 - Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);

Modello di Organizzazione, gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).
- Introduzione dell'art. 25-duodevicies, «Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici», che prevede un arricchimento dei seguenti reati presupposto:
 - Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
 - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).
- Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 184, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 novembre 2021, in vigore dal 14 dicembre 2021, che all'art. 3 ha modificato il D. Lgs. 231/2001 come segue:
 - introduzione dell'art. 25-octies.1, «Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti», che prevede un arricchimento dei seguenti reati presupposto:
 - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.);
 - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.);
 - Frode informatica (aggravata) (art. 640 ter c.p.).
- Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, pubblicato in Gazzetta Ufficiale tramite legge di conversione n. 215 il 17 dicembre 2021 recante misure urgenti in materia economica-fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili che ha introdotto rilevanti novità sulla operatività del D. Lgs. 81/2008 (cd. Testo Unico Sicurezza sul Lavoro);
- Legge 23 dicembre 2021, n. 238, in vigore dal 1 febbraio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 gennaio 2022, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020”, che modifica l'art 25 sexies come segue:
 - Estensione dell'area applicativa dei reati di abuso di mercato, inasprimento delle pene e modifica della rubrica dell'articolo come di seguito: “Reati di abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato”;
- dei cambiamenti organizzativi aziendali di FIT Service;
- dell'evoluzione della giurisprudenza e della dottrina;

Modello di Organizzazione, gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

- delle considerazioni derivanti dall'applicazione del Modello, ivi comprese le esperienze provenienti dal contenzioso penale;
- della prassi delle società italiane ed estere in ordine ai modelli di compliance;
- degli esiti delle attività di vigilanza e delle risultanze delle attività di audit interno.

Le modifiche e le integrazioni al presente Modello organizzativo sono apportate dall'Organo dirigente, anche su informativa dell'Organismo di Vigilanza che ne cura l'aggiornamento. Il Consiglio di Amministrazione della Società prende decisioni relativamente all'attuazione del Modello mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi costitutivi dello stesso.

Il Modello di FIT Service è costituito dal presente documento e dalle principali procedure e *policy* adottate per la prevenzione dei reati normati dal D.Lgs. 231/01 che ne formano parte integrante.

Il Codice Etico di Carrier e di FIT Service, che individua, tra gli altri, valori etici di essenziale rilevanza ai fini della prevenzione dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, costituisce un principio fondamentale di riferimento del Modello.

7.2. *Scopo del Modello di FIT Service S.p.A.*

Lo scopo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (in seguito anche "Modello") è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo che abbia l'obiettivo di prevenire i reati di cui al D. Lgs. 231/2001, mediante l'individuazione delle attività esposte a rischio di reato e la loro conseguente proceduralizzazione.

Attraverso l'adozione del Modello, Riello si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- fissare i valori dell'etica ed il rispetto della legalità; determinare nei destinatari del Modello la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili alla Società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Fit Service, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

–

7.3. *Rischio accettabile*

Un concetto critico nella costruzione del Modello è quello di rischio accettabile. Infatti, ai fini dell'applicazione delle norme del decreto, è importante definire una soglia che permetta di porre un limite alla quantità e qualità degli strumenti di prevenzione da introdurre per inibire la commissione del reato. In relazione al rischio di commissione dei reati di cui al D. Lgs.

Modello di Organizzazione, gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

231/2001, la soglia di accettabilità è rappresentata da un sistema preventivo tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente, ovvero, ai fini dell'esclusione di responsabilità amministrativa dell'ente, le persone che hanno commesso il reato devono aver agito eludendo fraudolentemente il Modello ed i controlli adottati.

7.4. I “Destinatari” del Modello organizzativo di FIT Service S.p.A.

I soggetti così individuati sono di seguito definiti “Destinatari”. I principi e le disposizioni del presente documento devono essere rispettate da:

- componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e Revisore Legale dei Conti;
- Dirigenti;
- Dipendenti;
- Consulenti, collaboratori, fornitori, agenti, grossisti, distributori ed eventuali partners nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati presupposto di cui al Decreto.

7.5. Costruzione del Modello organizzativo

L'attività di lavoro finalizzata alla predisposizione del Modello si è concretizzata:

- nell'identificazione di settori/attività/aree sensibili, con riferimento ai reati richiamati dal Decreto attraverso l'analisi dei più rilevanti documenti aziendali (a titolo esemplificativo: statuto, visura camerale, verbali degli organi societari, ecc.);
- nell'esame analitico delle aree sensibili, con prefigurazione delle modalità e degli strumenti attraverso i quali sarebbe possibile commettere i reati elencati nel Decreto da parte dell'impresa, dai suoi organi amministrativi, dai dipendenti e, in generale, dalle figure contemplate dall'art. 5 del Decreto (anche attraverso incontri e colloqui con i soggetti interessati);
- nell'individuazione delle regole interne e dei protocolli esistenti – siano essi formalizzati o meno – in riferimento alle sole aree individuate come a rischio di reato;
- nella definizione di standard di comportamento e di controllo ovvero per le attività che, in accordo con la Società, si è ritenuto opportuno regolamentare;
- nella disciplina delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- nell'individuazione del/i soggetto/i incaricato/i di vigilare sulla concreta applicazione del presente Modello (di seguito “Organismo di Vigilanza” o OdV) con contestuale predisposizione del sistema di reporting da e verso l'Organismo di Vigilanza stesso;
- nell'adozione del Codice Etico;
- nella previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare sia il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, sia le violazioni del Codice Etico.

7.6. Aggiornamento del Modello organizzativo

Le successive modifiche o integrazioni di carattere sostanziale, anche proposte dall'Organismo di Vigilanza (intendendosi per tali le modifiche delle regole e dei principi generali contenuti nel presente Modello), sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società.

7.7. Mappa delle attività “sensibili”

Attraverso la sopra citata analisi preliminare del contesto aziendale, sono state identificate:

- le aree di attività "sensibili" alla commissione dei reati, vale a dire le attività nel cui ambito possono ipoteticamente crearsi le occasioni per la realizzazione dei comportamenti illeciti previsti dal Decreto;

i processi "strumentali" alla realizzazione dei reati di cui al Decreto, vale a dire i processi nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o gli strumenti per commettere reati. Le principali attività e i processi aziendali che possono costituire occasione o modalità di realizzazione delle fattispecie di reato di cui al Decreto sono:

- *Gestione delle attività commerciali;*
- *Gestione adempimenti amministrativi e relative attività ispettive;*
- *Gestione del contenzioso e rapporti con l'Autorità Giudiziaria;*
- *Gestione dei rapporti con gli Enti di Certificazione;*
- *Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze);*
- *Selezione e gestione agenti, distributori e intermediari commerciali;*
- *Gestione del personale e sistema premiante;*
- *Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza;*
- *Gestione dei flussi finanziari;*
- *Gestione dei rapporti intercompany;*
- *Gestione della contabilità, predisposizione del bilancio e gestione della fiscalità;*
- *Gestione delle attività assembleari ed operazioni sul capitale;*
- *Gestione delle attività promozionali;*
- *Gestione della sicurezza informatica;*
- *Gestione dei prodotti e qualità;*
- *Gestione del sistema di prevenzione e protezione;*
- *Gestione delle attività ad impatto ambientale.*

L'analisi, riportata nella “mappatura delle attività sensibili e dei processi strumentali”, di cui all'allegato 2 “Risk Assessment”, ha interessato le attività sensibili alla commissione di alcuni dei reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto (reati contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio commessi a danno dello Stato o di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea), di alcuni dei reati di cui all'art. 24-bis (reati informatici), di alcuni dei reati di cui all'art. 25-ter del Decreto (c.d. reati societari, compreso il reato di “corruzione – e istigazione alla corruzione tra privati”), i reati contro la personalità individuale di cui all'art. 25-quinquies, i reati transnazionali, di alcuni dei reati di falsità in strumenti e segni di riconoscimento di cui all'art. 25-bis, dei delitti contro l'industria e il commercio di cui all'art. 25-bis.1, i reati di criminalità organizzata (con l'esclusione dell'associazione per delinquere ex art. 416 c.p.), dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro di cui all'art. 25-septies, dei delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio di cui all'art. 25-octies, di alcuni dei reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori, di cui all'art. 25-octies1, di alcuni dei reati in materia di violazione del diritto di autore di cui all'art. 25-

Modello di Organizzazione, gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

novies, dei reati contro l'amministrazione della giustizia di cui all'art. 25-decies, di alcuni dei reati ambientali di cui all'art. 25-undecies, della fattispecie di cui all'art. 25-duodecies, dei reati tributari di cui all'art. 25-quinquiesdecies e dei reati di contrabbando di cui all'art. 25-sexiesdecies.

I reati di terrorismo di cui all'art. 25-quater, i reati contro la personalità individuale di cui all'art. 25-quater.1, i reati di abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato di cui all'art. 25-sexies, i reati in tema di razzismo e xenofobia di cui all'art. 25-terdecies, i reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati di cui all'art. 25-quaterdecies, i delitti contro il patrimonio culturale di cui all'art. 25-septiesdecies, i reati di riciclaggio dei beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici di cui all'art. 25-duodevices, e alcuni dei reati di cui alle categorie del precedente paragrafo non riportati nell'allegato 2 sono stati analizzati in sede di mappatura delle attività e dei processi strumentali. Tuttavia, dopo un'attenta valutazione preliminare, supportata dall'ampio ciclo di interviste e verifica documentale in azienda, rispetto ad essi non sono state individuate specifiche occasioni di realizzazione del reato in quanto, pur non potendosi escludere del tutto la loro astratta verificabilità, la loro realizzazione in concreto è inverosimile, sia in considerazione della realtà operativa della Società, sia in considerazione degli elementi necessari alla realizzazione dei reati in questione (con particolare riferimento per alcuni di essi all'elemento psicologico del reato). Le precedenti "famiglie" di reato si reputano complessivamente presidiate dalle disposizioni di cui al Codice Etico di Carrier e di FIT Service e dai presidi generali di cui al Modello organizzativo della Società.

7.8. *Struttura e caratteristiche del Modello*

Il Modello si compone di una Parte Generale e di n. 11 Parti Speciali, finalizzate al presidio delle attività a rischio precedentemente individuate:

- **Parte Generale:** oltre all'illustrazione dei contenuti del Decreto e della funzione del Modello, nonché della regolamentazione dell'Organismo di Vigilanza, sono rappresentati sinteticamente i protocolli sotto indicati (di seguito, anche "Protocolli"), che – in conformità a quanto previsto dalle Associazioni di categoria – compongono il Modello:
 - il modello di *governance* ed il sistema organizzativo;
 - il sistema di procure e deleghe;
 - il sistema di budget e controllo di gestione;
 - le procedure manuali ed informatiche;
 - la struttura organizzativa ed il sistema di controllo sulla salute e sicurezza sul lavoro;
 - il Codice Etico di CARRIER e di FIT Service;
 - la regolamentazione dell'Organismo di Vigilanza;
 - il Sistema Disciplinare;
 - la comunicazione e la formazione;
 - l'aggiornamento del Modello.
- **Parte Speciale A:** Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione e contro il patrimonio dello Stato o di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea, Reato di

Modello di Organizzazione, gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

corruzione fra privati e Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;

- **Parte Speciale B:** Delitti informatici, trattamento illecito di dati e Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- **Parte Speciale C:** Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e delitti di criminalità organizzata e reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico;
- **Parte Speciale D:** Delitti contro l'industria e il commercio e reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- **Parte Speciale E:** Reati societari;
- **Parte Speciale F:** Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- **Parte Speciale G:** Reati ambientali;
- **Parte Speciale H:** Reati contro la personalità individuale e delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- **Parte Speciale I:** Reati tributari;
- **Parte Speciale L:** Contrabbando;
- **Parte Speciale M:** Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori;

Per quanto attiene i reati transnazionali, gli stessi si considerano presidiati da quanto riportato nelle singole Parti Speciali del Modello.

In ragione della natura delle attività e delle caratteristiche della Società, non sembra sussistano profili di rischio rispetto alle seguenti "famiglie" di reato: delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, reati di abuso di mercato, reati di xenofobia e razzismo, frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati. Tuttavia, le precedenti "famiglie" di reato si reputano complessivamente presidiate dalle disposizioni di cui al Codice Etico di Carrier e di FIT Service e dai presidi generali di cui al Modello organizzativo della Società.

7.9. Modello e Codice Etico

FIT Service intende improntare lo svolgimento dell'attività, il perseguimento dello scopo sociale e la crescita della Società al rispetto, non solo delle leggi e dei regolamenti vigenti, ma anche di principi etici condivisi. A tale fine, la Società si è dotata di un Codice Etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione insieme alla prima versione del Modello, volto a definire una serie di principi di "deontologia aziendale" che la Società riconosce come propri e dei quali esige l'osservanza da parte degli Organi societari, dei propri dipendenti e di tutti coloro che cooperano a qualunque titolo al perseguimento dei fini aziendali.

Il Codice Etico ha una portata di carattere generale e rappresenta uno strumento adottato in via autonoma da parte di Riello, anche se richiama principi di comportamento rilevanti ai fini del Modello.

7.10. I rapporti con le Società del Gruppo

Modello di Organizzazione, gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

FIT Service è controllata al 100% da Riello S.p.A., dalla quale riceve servizi che possono interessare attività ed operazioni a rischio di cui alle Parti Speciali del presente Modello.

In particolare i rapporti *intercompany* riguardano le seguenti attività:

- Acquisti di beni e servizi (emissione ordini, gestione accordi commerciali ed attività ad esso collagate);
- *Human Resource*;
- *Finance, Controlling, Administration*;
- *IT*;
- *EH&S*;
- *Legal*;
- *Compliance*.

Le prestazioni di servizi:

- avvengono in conformità a quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello adottati dalla Società;
- devono essere disciplinate da apposito accordo scritto, comunicato all'Organismo di Vigilanza della Società.

8. L'Organismo di Vigilanza di FIT Service S.p.A.

8.1. Indentificazione e nomina

Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6, 1, *b*) del D. Lgs. 231/2001), denominato Organismo di Vigilanza (in seguito anche "OdV.").

L'Organismo di Vigilanza deve svolgere attività specialistiche che presuppongano la conoscenza di strumenti e tecniche ad hoc e deve essere caratterizzato da continuità d'azione. Non può esser individuato nel Consiglio di Amministrazione. Nel solo caso di enti di piccole dimensioni la funzione di Organismo di Vigilanza può essere svolta direttamente dall'organo dirigente (comma 4, art. 6 D.Lgs. 231/01).

Il Collegio Sindacale può svolgere le funzioni dell'Organismo in base a quanto stabilito dal comma 4-bis art.6 D.Lgs. 231/01 come integrato dal comma 12 dell'art. 14 della Legge n. 183 del 12.11.2011.

L'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni al di fuori dei processi operativi della Società ed è svincolato da ogni rapporto gerarchico all'interno dell'organigramma aziendale.

L'O.d.V. è una figura/un organo che riporta direttamente ai vertici della Società, sia operativi che di controllo, in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

La Società ha ritenuto di conferire la qualifica di Organismo di Vigilanza ad un organo collegiale

composto da tre membri, di cui due interni ed uno esterno. Il Presidente dell'OdV è scelto all'atto di nomina; i componenti dell'OdV sono nominati dall'organo amministrativo con delibera.

L'Organismo di Vigilanza è nominato in carica per un periodo di 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

L'Organismo si riunisce con cadenza almeno trimestrale e comunque secondo quanto dallo stesso deliberato nel proprio "regolamento di funzionamento".

Ai fini di una migliore conoscenza e corretto presidio del contesto aziendale, l'OdV. può richiedere la presenza alle proprie riunioni, anche in forma permanente, di soggetti quali, a titolo di esempio, i membri del Collegio Sindacale ed i responsabili di quelle funzioni aziendali (es.: Personale, Legale, Qualità ecc.) aventi attinenza con le tematiche del controllo. Questi partecipano alle riunioni esclusivamente in qualità di invitati.

Il Consiglio di Amministrazione di FIT Service ha provveduto alla nomina di un Organismo di Vigilanza, nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001.

8.2. Requisiti

In sede di nomina, da parte del Consiglio di Amministrazione, devono essere verificati i requisiti descritti nel presente paragrafo, e i componenti dell'Organismo di Vigilanza devono essere dotati dei requisiti dettati dalle Linee Guida Confindustria. In particolare:

- **AUTONOMIA E INDIPENDENZA:** l'Organismo deve restare estraneo ad ogni forma di interferenza e pressione da parte dei vertici operativi e non essere in alcun modo coinvolto nell'esercizio di attività operative e decisioni gestorie. L'Organismo di Vigilanza non deve

Modello di Organizzazione, gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

trovarsi in situazione di conflitto di interesse e non devono essere attribuiti all'Organismo nel suo complesso, ma anche ai singoli componenti, compiti operativi che ne possano minare l'autonomia.

Il requisito dell'autonomia e dell'indipendenza deve intendersi anche quale assenza di legami parentali e vincoli di dipendenza gerarchica con il vertice della Società o con soggetti titolari di poteri operativi all'interno della stessa.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare al massimo vertice operativo aziendale e con questo deve poter dialogare "alla pari".

- **PROFESSIONALITÀ:** ovvero possesso del bagaglio di strumenti e tecniche necessari per lo svolgimento concreto e efficace dell'attività assegnata. La professionalità e l'autorevolezza dell'Organismo sono poi connesse alle sue esperienze professionali. In tal senso, la Società ritiene di particolare rilevanza l'attento esame dei *curricula* dei possibili candidati e le precedenti esperienze, privilegiando profili che abbiano maturato una specifica professionalità in materia.
- **CONTINUITÀ D'AZIONE:** l'OdV svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine, riunendosi con cadenza almeno trimestrale.
- **ONORABILITÀ:** in relazione alla previsione di cause di ineleggibilità, revoca, sospensione o decadenza dalla funzione di Organismo di Vigilanza come di seguito specificate.

La Società conformemente alle prescrizioni normative contenute nel Decreto, si è orientata nella scelta di un Organismo collegiale.

8.3. Cause di ineleggibilità, revoca, sospensione e decadenza

Nel nominare i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione della Società ha espressamente stabilito le seguenti cause di **ineleggibilità** per i medesimi membri dell'OdV. Non possono dunque essere eletti:

- coloro i quali siano stati condannati con sentenza ancorché non definitiva, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. "patteggiamento") e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal R. D. 267/ 1942;
 2. a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
 4. per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
 5. per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del D.lgs. 61/2002;
 6. per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

Modello di Organizzazione, gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

7. per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
- coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della L. 575/1965, come sostituito dall'art. 3 della L. 55/1990 e successive modificazioni;
- coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-*quater* D.lgs. 58/1998.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni suindicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

L'eventuale **revoca** dei componenti dell'Organismo dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società e potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza di seguito indicati, oltre che per le intervenute cause di decadenza di seguito riportate.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza **decadono** dalla carica nel momento in cui successivamente alla loro nomina:

- siano condannati con sentenza definitiva o di patteggiamento per uno dei reati indicati nelle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- allorquando abbiano violato gli obblighi di riservatezza strettamente connessi allo svolgimento del loro incarico.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono inoltre **sospesi** dall'esercizio delle funzioni nelle ipotesi di:

- condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati indicati nei numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui ai numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- applicazione di una misura cautelare personale;
- applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della L. 575/1965, come sostituito dall'art. 3 della L. 55/1990 e successive modificazioni.

L'Organismo di Vigilanza dura in carica tre anni, decade con la data di approvazione del bilancio relativo al terzo anno di esercizio ed è rieleggibile. La retribuzione dell'Organismo viene determinata dal CdA all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

8.4. **Funzioni e poteri**

Per lo svolgimento dei propri compiti il Consiglio di Amministrazione attribuisce all'Organismo di Vigilanza un *budget* di spesa annuo. Tuttavia, l'Organismo di Vigilanza può autonomamente impegnare risorse che eccedano i propri poteri di spesa, nel rispetto delle procedure aziendali, qualora l'impiego delle stesse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'Organismo deve informarne senza ritardo il Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza per l'espletamento dei compiti ad esso demandati si avvale di tutte le funzioni aziendali.

Modello di Organizzazione, gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

L'Organismo di Vigilanza svolge le seguenti attività di:

- vigilanza sull'effettività del Modello, verificando in particolare la coerenza tra il Modello medesimo e le concrete regole adottate nelle aree a rischio;
- verifica periodica che il Modello sia rispettato da parte di tutte le singole unità/aree aziendali a rischio, al fine di accertare che le regole definite e i presidi approntati siano seguiti nel modo più fedele possibile e risultino in concreto idonei a prevenire i rischi della commissione dei reati evidenziati;
- vigilanza affinché il Codice Etico di Carrier e di FIT Service e tutte le disposizioni in esso contenute siano rispettate da tutti i soggetti a qualsiasi titolo operanti nella Società;
- segnalazione al Consiglio di Amministrazione degli eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello in conformità alle evoluzioni della legge e della giurisprudenza, oltre che in conseguenza di modifiche intervenute all'organizzazione aziendale o all'attività della Società e/o di riscontrate significative violazioni del Modello;
- vigilanza sul corretto funzionamento delle attività di controllo per ciascuna area a rischio, segnalando tempestivamente anomalie e disfunzioni del Modello, previo confronto con le aree/funzioni interessate;
- valutazione e proposta in ordine all'irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari, previo il necessario coordinamento con i responsabili delle competenti funzioni/aree aziendali;
- monitoraggio delle iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni (di seguito, anche, "Destinatari");
- monitoraggio delle iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorire un'adequata conoscenza del Modello da parte di tutti i Destinatari;
- riscontro, con la opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, alle richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o risorse ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse e/o collegate al Modello.

Ai fini dello svolgimento delle attività sopra indicate, all'Organismo sono attribuiti i poteri qui di seguito indicati:

- a) emanare disposizioni intese a regolare l'attività dell'Organismo;
- b) accedere ad ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- c) ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello;
- d) disporre che i Responsabili delle varie Funzioni forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali.

8.5. *Modalità e periodicità del reporting agli organi societari*

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società e riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità attraverso due linee di reporting:

Modello di Organizzazione, gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

- I. la prima **tempestiva**, anche circa eventuali problematiche connesse alle attività, laddove rilevanti;
- II. la seconda a **cadenza almeno annuale**, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, attraverso una relazione scritta che dovrà indicare con puntualità l'attività svolta nell'anno, sia in termini di controlli effettuati e degli esiti ottenuti che in ordine alle eventuali necessità di aggiornamento del Modello.

L'OdV deve, altresì, predisporre annualmente un piano di attività previste per l'anno successivo, in cui si individuano le attività da svolgere e le aree che saranno oggetto di verifiche, oltre alle tempistiche e alla priorità degli interventi.

L'Organismo di Vigilanza può, comunque, effettuare, nell'ambito delle attività aziendali sensibili e qualora lo ritenga necessario ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, controlli non previsti nel piano di intervento (c.d. "controlli a sorpresa").

L'Organismo potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione o, in generale, dall'Organo Amministrativo ogniqualvolta ritenga opportuno interloquire con detto organo; del pari, all'OdV è riconosciuta la possibilità di chiedere chiarimenti e informazioni al Consiglio di Amministrazione.

D'altra parte, l'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento e al rispetto del Modello.

I predetti incontri devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV (nonché dagli organismi di volta in volta coinvolti).

8.6. Obblighi di informativa: segnalazioni e informazioni

L'OdV è destinatario di qualsiasi informazione, documentazione e/o comunicazione, proveniente anche da terzi attinente il rispetto del Modello.

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti ad un obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza, da svolgersi a seguito di:

- i. **segnalazioni;**
- ii. **informazioni.**

L'Organismo di Vigilanza assicura la **massima riservatezza** in ordine a qualsiasi notizia, informazione, segnalazione, **a pena di revoca del mandato e delle misure disciplinari di seguito definite**, fatte salve le esigenze inerenti lo svolgimento delle indagini nell'ipotesi in cui sia necessario il supporto di consulenti esterni all'OdV o di altre strutture societarie.

Ogni informazione e segnalazione di cui al presente Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e cartaceo. L'Organismo di Vigilanza definisce le regole e le modalità di accesso all'archivio nel rispetto della legislazione vigente in materia di riservatezza e protezione dei dati.

Le segnalazioni

Ai fini delle segnalazioni si considerano violazioni comportamenti, atti o omissioni che consistono in condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 o violazioni del Modello.

Si definisce segnalazione interna la comunicazione scritta o orale delle informazioni sulle violazioni, acquisite nell'ambito del contesto lavorativo, presentata tramite un canale attivato

Modello di Organizzazione, gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

dalla Società che garantisce la riservatezza del segnalante e della persona coinvolta (persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o implicata nella segnalazione), del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le informazioni sulle violazioni riguardano informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

La Società mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle modalità e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne all'interno della "PG_HQ_01_01 Whistleblowing Policy" (Allegato3).

La Whistleblowing Policy è portata a conoscenza dei Destinatari mediante pubblicazione nella bacheca elettronica di RIELLO contenuta in un'apposita area della rete intranet aziendale nonché mediante pubblicazione sul sito web della Società:

La Società, conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs. 24/2023, rispetta le misure di protezione normativamente previste tra cui il divieto di compiere atti ritorsivi, anche a titolo di tentativo o minaccia.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano segnalazioni può essere denunciata dal segnalante all'ANAC per i provvedimenti di propria competenza. Ogni trattamento di dati personali è effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

i. Le informazioni

L'Organismo di Vigilanza stabilisce nella propria attività di controllo la documentazione che, su base periodica, deve essere sottoposta alla sua attenzione.

All'Organismo di Vigilanza debbono essere obbligatoriamente trasmessi:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti per le fattispecie di reato previste dal Decreto, riguardanti la Società;
- visite, ispezioni e accertamenti avviati da parte degli enti competenti (regioni, enti regionali e enti locali) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- richieste di assistenza legale avanzate dai soggetti interni alla Società, in caso di avvio di un procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali emergano elementi di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- in via periodica, notizie relative all'effettiva attuazione del Modello in tutte le aree/funzioni aziendali a rischio;
- in via periodica, notizie relative all'effettivo rispetto del Codice di Condotta a tutti i livelli aziendali;
- informazioni sull'evoluzione delle attività attinenti le aree a rischio;
- il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società.

Modello di Organizzazione, gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

Inoltre, è possibile trasmettere all'Organismo di Vigilanza richieste di "informazioni" riguardanti aspetti operativi di comprensione ed utilizzo del Modello o richiedere un incontro per comunicare di persona con l'Organismo di Vigilanza.

Tali richieste possono essere inviate all'Organismo di Vigilanza tramite l'indirizzo di posta elettronica: [**odv@fitservice.it**](mailto:odv@fitservice.it).

Ogni informazione/report inviato all'Organismo è conservato da quest'ultimo in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per un periodo di anni 10.

L'Organismo di vigilanza definisce le regole e le modalità di accesso all'archivio nel rispetto della legislazione vigente in materia di riservatezza e protezione dei dati.

9. Formazione e informazione

9.1. Disposizioni generali

La Società intende garantire una corretta e completa conoscenza del Modello, del contenuto del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti tra quanti operano per la Società.

Sessioni formative saranno organizzate nel tempo dalla Società, in forza dei criteri di obbligatorietà e reiterazione, nonché di quello eventuale della diversificazione.

Al termine delle attività formative è effettuata una verifica del grado di apprendimento e del livello di soddisfazione dei partecipanti.

La formazione e l'informativa sono gestite dalle Funzioni HR ed ECO, in stretto coordinamento con i responsabili delle aree/funzioni coinvolte nell'applicazione del Modello.

9.2. Informazione

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo della Società garantire la corretta divulgazione e conoscenza delle regole di condotta ivi contenute nei confronti delle risorse già presenti in azienda e di quelle da inserire, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività a rischio.

Attraverso la collaborazione con i responsabili delle Funzioni HR ed ECO e con i responsabili delle Funzioni di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza, sulla base dell'attività di controllo svolta, può indicare la necessità di integrare il sistema di informazione e formazione rivolto ai dipendenti della Società.

Il presente Modello è comunicato a tutte le risorse presenti in azienda dall'Amministratore Delegato al momento dell'adozione dello stesso.

Tutti i Dipendenti e gli Apicali devono sottoscrivere un apposito modulo tramite cui attestano l'avvenuta conoscenza e accettazione del Modello, di cui hanno a disposizione una copia cartacea o su supporto informatico.

Ai nuovi assunti viene consegnato un set informativo contenente il Modello e il Codice Etico di Carrier e di FIT Service, con il quale vengono assicurati agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

Tutte le successive modifiche e informazioni concernenti il Modello saranno comunicate alle risorse aziendali attraverso i canali informativi ufficiali.

Il Modello, il Codice Etico di Carrier e di FIT Service e tutte le loro successive modifiche saranno inoltre affissi ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 300/1970 ("Statuto dei Lavoratori").

9.3. Formazione

La **partecipazione alle attività formative** finalizzate a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico di Carrier e di FIT Service è da ritenersi **obbligatoria**.

La formazione terrà conto, nei contenuti e nelle modalità di erogazione dei relativi corsi, della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'attribuzione o meno di funzioni di rappresentanza.

L'assenza non giustificata alle sessioni formative è considerata illecito disciplinare, in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di seguito enucleato.

Modello di Organizzazione, gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

FIT Service prevederà l'attuazione di corsi di formazione che illustreranno, secondo un approccio modulare:

- il contesto normativo;
- il Codice Etico di Carrier e di FIT Service e il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società comprensivo delle Parti Speciali;
- il ruolo dell'Organismo di Vigilanza e i compiti ad esso assegnati dalla Società.

L'Organismo di Vigilanza cura che i programmi di formazione siano qualitativamente adeguati e efficacemente attuati; l'attività di controllo dell'OdV. prevede l'adozione di azioni formative al riscontro di errori e/o devianze dalla corretta esecuzione di procedure "sensibili" rispetto ai reati di cui al D. Lgs. 231/01.

In questo caso, l'OdV provvederà ad attivare le funzioni interessate per l'organizzazione e l'esecuzione dell'azione formativa prevista.

La Società provvederà ad istituire una specifica sezione della *intranet* aziendale, dedicata al tema - e aggiornata periodicamente - al fine di consentire ai soggetti interessati di conoscere in tempo reale eventuali modifiche, integrazioni o implementazioni del Codice Etico di Carrier e di FIT Service e del Modello.

9.4. Informativa ai "Terzi Destinatari"

Nel caso di rapporti negoziali con "Terzi Destinatari", quali Consulenti, Collaboratori, Fornitori, Grossisti, *Partner* commerciali e ulteriori soggetti esterni che operano per conto della Società, i relativi contratti/incarichi contengono specifiche clausole, con dichiarazioni e garanzie ai fini del D. Lgs. 231/2001 tali da tutelare la Società dai rischi e dalle responsabilità connesse. I contratti/incarichi devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- essere sottoscritti dai soggetti aventi idonei poteri e a ciò espressamente delegati, secondo il vigente sistema di procure e deleghe;
- essere sottoposti ad un iter autorizzativo interno orientato al rispetto del principio di separazione delle funzioni (tra chi propone l'accordo, chi lo verifica e chi lo sottoscrive) e alla corretta verifica dei contenuti e degli impegni economici;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti alla corruzione e alla truffa ai danni di enti pubblici);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti alla corruzione e alla truffa ai danni di enti pubblici) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti alla corruzione e alla truffa ai danni di enti pubblici) (es. clausole risolutive espresse, penali).

10. Sistema Disciplinare e Sanzionatorio

10.1. Profili generali

La previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole indicate nel Modello è condizione richiesta dal D.lgs. 231/2001 per l'esonero della responsabilità amministrativa degli Enti e per garantire l'effettività del Modello medesimo.

Il sistema stesso è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi e obblighi di comportamento previsti nel presente Modello organizzativo. L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei principi e delle regole di comportamento indicati nel Modello organizzativo prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di una delle condotte illecite previste dal Decreto. A seguito della comunicazione dell'OdV della violazione del Modello, viene avviato il procedimento per la contestazione disciplinare della condotta, in conformità a quanto stabilito dalla legge ed eventualmente dalla contrattazione collettiva applicabile (ossia il CCNL per l'Industria Metalmeccanica Privata per gli operai, impiegati e quadri ed il CCNL per le Aziende Produttrici di Beni e Servizi per i dirigenti); tale procedimento è condotto dagli organi sociali preposti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari, tenuto conto della gravità del comportamento, della eventuale recidiva della mancanza o del grado della colpa.

FIT Service, attraverso gli organi e le funzioni a ciò appositamente preposte, provvede quindi ad irrogare con coerenza, imparzialità, e uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Modello e conformi alle vigenti disposizioni della legge e della contrattazione collettiva applicabile; le misure sanzionatorie per le diverse figure professionali sono di seguito indicate.

collettiva applicabile; le misure sanzionatorie per le diverse figure professionali sono di seguito indicate.

10.2. Sanzioni per i lavoratori subordinati e dirigenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello, nel Codice Etico di CARRIER e di RIELLO, nelle regole e nelle procedure aziendali adottate dalla Società sono considerati illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti sono adottate nel rispetto delle procedure previste dalla normativa applicabile.

In applicazione del principio di proporzionalità, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) **Biasimo o rimprovero inflitto verbalmente:** si applica esclusivamente nel caso delle più lievi inosservanze dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello, correlandosi detto comportamento ad una **lieve inosservanza** delle norme contrattuali o delle direttive e istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

Modello di Organizzazione, gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

- b) **Censura o biasimo inflitto per iscritto:** si applica in caso di recidiva delle infrazioni di cui al punto precedente.
- c) **Multa o sospensione dal servizio e dalla retribuzione:** si applicano esclusivamente in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, rispetto ad un comportamento **non conforme o non adeguato** alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva.

I comportamenti sanzionabili con la **multa** sono:

- la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo in ordine al tentativo di commissione dei reati previsti dal presente Modello;
- la mancata partecipazione (fisica o in qualunque modo richiesta dalla Società), senza giustificato motivo alle sessioni formative che nel tempo verranno erogate dalla Società relative al Decreto, al Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico di Carrier e di FIT Service adottato dalla Società o in ordine a tematiche ad essi relative;

I comportamenti sanzionabili con la **sospensione** sono:

- la recidiva in uno dei comportamenti sanzionati con la multa;
- la violazione degli obblighi di informazione all'Organismo di Vigilanza.

La multa non può superare l'importo di tre ore di retribuzione.

La sospensione dal servizio e dalla retribuzione non può essere disposta per più di tre giorni e va applicata per le mancanze di maggior rilievo.

- d) **Licenziamento per motivi disciplinari:** si applica in caso di adozione di un **comportamento in contrasto con le prescrizioni** del presente Modello che, **ancorché sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati** dal Decreto, **leda l'elemento fiduciario** che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria. Tra le violazioni passibili della predetta sanzione rientrano in via esemplificativa i seguenti comportamenti intenzionali:

- redazione di documentazione incompleta o non veritiera (ad esempio, documenti indirizzati alla Pubblica Amministrazione, documenti contabili, ecc.);
- omessa redazione della documentazione prevista dal Modello;
- salvo la condotta sia espressamente sanzionata con una delle predette sanzioni conservativa, la violazione o l'elusione del sistema di controllo previsto dal Modello in qualsiasi modo effettuata, nonché la violazione di uno degli obblighi o dei divieti del presente Modello, incluse la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione inerente alla procedura, l'ostacolo ai controlli, l'impedimento di accesso alle informazioni e alla documentazione da parte dei soggetti preposti ai controlli o alle decisioni;
- violazione delle misure indicate nel modello e delle misure previste nel medesimo modello e nelle norme di legge a tutela del segnalante di una condotta illecita ai sensi della l.n. 179/2017;
- effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni di condotte illecite che si rivelino infondate;
- adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano segnalazioni di condotte illecite ai sensi del D.lgs. 24/2023.

Modello di Organizzazione, gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

L'accertamento delle suddette infrazioni, eventualmente su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano di competenza delle funzioni preposte.

In particolare per quanto concerne il personale dirigente, nel caso di violazione dei principi generali del modello organizzativo o delle procedure aziendali, l'organo competente a rilevare infrazioni e applicare sanzioni è il Consiglio di Amministrazione o soggetto o organo da questo delegato, che provvederà ad assumere nei confronti dei responsabili i provvedimenti ritenuti idonei e proporzionati in funzione delle violazioni commesse, tenuto conto che le stesse costituiscono inadempimenti alle obbligazioni e prescrizioni scaturenti dal rapporto di lavoro. Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- dell'entità del pericolo e/o delle conseguenze dell'infrazione per la Società e per tutti i dipendenti ed i portatori di interesse della Società stessa;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

10.3. Sanzioni nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei Sindaci e dei Revisori

Nei confronti degli Amministratori che abbiano commesso una violazione del presente Modello, il Consiglio di Amministrazione, prontamente informato unitamente al Collegio Sindacale dall'OdV, può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate:

- richiamo formale scritto;
- sanzione pecuniaria pari all'importo **da due a cinque volte** gli emolumenti calcolati su base mensile;
- revoca, totale o parziale, delle eventuali procure.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombeni previsti dalla legge.

In caso di violazione da parte di un componente del Collegio Sindacale o dei Revisori, l'OdV deve darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante relazione scritta. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, convoca l'Assemblea inoltrando preventivamente ai soci la relazione dell'Organismo di Vigilanza. L'adozione del provvedimento conseguente la predetta violazione spetta comunque all'Assemblea.

10.4. Sanzioni nei confronti dei “Terzi Destinatari”

Ogni violazione delle prescrizioni di cui al Modello da parte di Consulenti, Collaboratori, Fornitori, Grossisti e Partner commerciali da quanti siano di volta in volta contemplati tra i “Destinatari” dello stesso, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, e in ogni caso con l’applicazione di penali convenzionali, che possono comprendere anche l’automatica risoluzione del contratto (ai sensi dell’art. 1456 c.c.), fatto salvo il risarcimento del danno.

A tal fine è previsto, con particolare attenzione alle attività affidate a terzi in “outsourcing”, l’inserimento nei contratti di specifiche clausole che diano atto almeno della conoscenza del Decreto da parte del terzo contraente, richiedano l’assunzione di un impegno da parte del terzo contraente e da parte dei dipendenti e collaboratori di questo ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo e ad adottare idonei sistemi di controllo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso) e che disciplinino le conseguenze in caso di violazione delle previsioni di cui alla clausola; ovvero una dichiarazione unilaterale di “certificazione” da parte del terzo o del collaboratore circa la conoscenza del Decreto e l’impegno a improntare la propria attività al rispetto delle previsioni di legge.

10.5. Sanzioni in caso di violazione delle misure di protezione verso i segnalanti

Il sistema disciplinare adottato ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera e), e del comma 2-bis del D. Lgs. 231/2001, prevede sanzioni da applicare nei confronti di coloro che la Società accerta essere responsabili degli illeciti riferiti a:

- atto di ritorsione;
- ostacolo, anche nella forma tentata, alla segnalazione;
- violazione dell’obbligo di riservatezza;
- mancata istituzione dei canali di segnalazione;
- mancata adozione di procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero adozione di procedure non conformi;
- mancata attività di verifica e analisi della segnalazione;
- responsabilità civile della persona segnalante, anche con sentenza di primo grado, per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia;
- mancata trasmissione o trasmissione tardiva della segnalazione al soggetto competente se il segnalante indirizza la segnalazione a soggetto diverso da quello preposto per riceverla.

In particolare:

- nei confronti dei membri dell’OdV, è applicabile la sanzione della revoca;
- nei confronti degli altri soggetti ritenuti responsabili, si prevede l’applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti paragrafi 10.2, 10.3, 10.4.

Il processo di accertamento e la decisione rispetto alla sanzione da applicare è in capo al CdA.